

Considerato che:

la fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure ricadente nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico e ambientale, perché contempla il litorale roccioso ivi esistente e facente capo ai parchi di Villa Balbi e pineta Bottini che si aprono sul mare con visuali suggestive della costa ligure. Nel suo insieme la piccola zona annovera i più diversi aspetti tipici della Liguria, la spiaggia rocciosa e quella sabbiosa, la pianura in parte stepposa e in parte coltivata e le pinete mediterranee, complessi architettonici di rilevante interesse storico-artistico.

Tale zona è così delimitata:

lungo il molo antistante Villa Balbi, proseguendo per via Balbi sino alla s.s. n. 1, lungo questa verso est sino all'incrocio con la via « al mare »; lungo questa proseguendo in linea retta sino al soprastante corso Poggi; lungo corso Poggi, verso est, sino alla s.s. n. 1 (imbocco orientale della galleria di capo Torre); lungo la s.s. n. 1 verso est sino al rio Lorio; lungo tale rio per circa 130 metri; dall'incrocio con la s.s. n. 1 nell'incrocio di strade vicinali a quota 4,3 metri; da questo punto al punto di quota 50 metri s.l.m. battuto sulla strada per Cassisi in prossimità del Parco comunale di Pineta Bottini; da qui in linea retta alla quota di 5 metri s.l.m. battuta sulla s.s. n. 1 sul lato opposto del promontorio di Pineta Bottini; lungo l'Aurelia sino alla curva dell'ex passaggio a livello già situato a ponente dell'abitato di Celle Ligure; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla battigia del mare; lungo la battigia verso ponente sino al punto iniziale del molo di Villa Balbi;

Considerato che:

la zona indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico naturale e panoramico; ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure.

#### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984);

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

#### Decreta:

1) La fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure, ricadente nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure (provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

lungo il molo antistante Villa Balbi, proseguendo per via Balbi sino alla s.s. n. 1, lungo questa verso est sino all'incrocio con la via « al mare »; lungo questa, proseguendo in linea retta sino al soprastante corso Poggi; lungo corso Poggi, verso est, sino alla s.s. n. 1 (imbocco orientale della galleria di capo Torre); lungo la s.s. n. 1 verso est sino al rio Lorio; lungo tale rio per circa 130 metri; dall'incrocio con la s.s. n. 1 nell'incrocio di strade vicinali a quota 4,3 metri; da questo punto al punto di quota 50 metri s.l.m. battuto sulla strada per Cassisi in prossimità del Parco comunale di Pineta Bottini; da qui in linea retta alla quota di 5 metri s.l.m. battuta sulla s.s. n. 1 sul lato opposto del promontorio di Pineta Bottini; lungo l'Aurelia sino alla curva dell'ex passaggio a livello già situato a ponente dell'abitato di Celle Ligure; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla battigia del mare; lungo la battigia verso ponente sino al punto iniziale del molo di Villa Balbi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge

29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra indicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(2720)